Roma, 23/11/2026 *Spett.le Cliente*

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto

Regime fiscale degli omaggi natalizi e della cena aziendale



IMP. E' possibile ascoltare, in sintesi, anche una registrazione audio video di questa circolare informativa su: https://youtube.com/shorts/BWYEPx1lveE

Gentile Cliente, siamo nuovamente ***vicini al Natale*** *e quindi al periodo dei regali.*

Spesso le ***imprese*** *ed i* ***professionisti****, in prossimità delle feste natalizie, sostengono spese per* ***l'acquisto di beni e servizi che vengono ceduti gratuitamente ai propri clienti, fornitori e/o dipendenti*** ***(c.d. spese di rappresentanza quali ad esempio calendari, agende, panettoni, spumante, cesti, cene di natale, ecc…).***

La presente circolare informativa è dedicata all'esame del trattamento contabile e fiscale (Iva, Ires/Irpef e Irap) degli omaggi natalizi a clienti e/o dipendenti al fine di consentirLe di fare dei calcoli di convenienza fiscale al momento dell'acquisto di tali omaggi.

N.B. Chiaramente il nostro Studio resta a sua disposizione per sciogliere qualunque dubbio possa persistere al riguardo.

E' necessario distinguere a seconda che ***il destinatario sia:***

- ***un cliente o un fornitore*** oppure
- ***un dipendente****.*

Per semplicità, consideriamo che i beni acquistati e ceduti gratuitamente (c.d. omaggi) non siano oggetto dell'attività esercitata.

LE REGOLE FISCALI DA RICORDARE PER IL NATALE 2026

- ***Soglia di € 50 per singolo omaggio*** *(per i cesti conta il costo dell'intera confezione): fino a € 50 l'IVA è detraibile e il costo è interamente deducibile; oltre, l'IVA è indetraibile e il costo è deducibile solo entro un limite annuo.*
- ***Pagamento tracciabile obbligatorio****: gli omaggi (e in genere le spese di rappresentanza) pagati in contanti non sono deducibili né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap.*
- ***Omaggi ai dipendenti****: per il 2026 non sono tassati in capo al dipendente se il totale dei beni e servizi ricevuti nell'anno non supera € 1.000 (€ 2.000 con figli fiscalmente a carico); se si supera la soglia è tassato l'intero importo.*
- ***Beni prodotti o commercializzati dall'impresa****: se l'omaggio è un bene che l'impresa vende abitualmente, la cessione gratuita è soggetta a IVA (salvo rinuncia alla detrazione all'acquisto) e va documentata (autofattura, fattura senza rivalsa o registro omaggi; i commercianti al minuto con*

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

registratore telematico devono invece emettere il documento commerciale). In questo caso contatti lo Studio prima di effettuare gli acquisti.

OMAGGI A CLIENTI e FORNITORI

Innanzitutto, ricordiamo che ***gli omaggi ai Clienti e/o ai Fornitori sono sostanzialmente "spese di rappresentanza"*** ossia *spese:*

- *sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni (ossia, per migliorare l'immagine dell'impresa e il destinatario non è tenuto ad alcuna contropartita),*
- *ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici e*
- *coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.*

TRATTAMENTO IVA

Ai fini IVA il limite di riferimento è di **€ 50 per singolo omaggio** (art. 19-bis1, comma 1, lett. h), DPR n. 633/72). Il limite è stato elevato dai precedenti € 25,82 a € 50 dal D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni), allineandolo a quello previsto per le imposte sui redditi.

Quindi, in ambito IVA, il novellato art. 19-bis 1, lett. h), DPR n. 633/72 dispone che la detraibilità dell'IVA a credito relativa all'acquisto dei beni costituenti spese di rappresentanza è collegata al costo dei singoli beni ed in particolare:

a) *beni (omaggi) di costo unitario "**superiore a € 50,00**" IVA INDETRAIBILE*
b) *beni (omaggi) di costo unitario "**non superiore a € 50,00**" IVA DETRAIBILE*

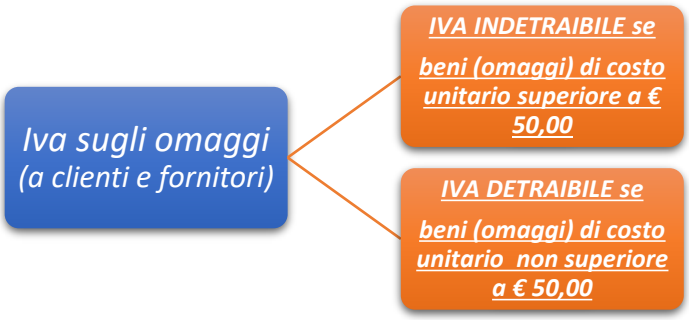

Così, ad esempio, se si regala a un cliente un panettone del costo di € 40,00 (quindi non superiore a € 50) l'IVA pagata all'acquisto è detraibile; se invece il panettone costa € 60,00 (quindi più di € 50) l'IVA è indetraibile. La detrazione spetta anche per alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), purché il costo unitario non superi € 50 (C.M. n. 54/E del 19/06/2002).

Se la spesa di rappresentanza consiste invece in un servizio (es. spese di ristorazione sostenuta a favore dei clienti) l'Iva è sempre indetraibile indipendentemente dall'importo.

L'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72 stabilisce che *non costituisce cessione di beni (ossia è fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività*. Da ciò consegue che ***all'atto della consegna dell'omaggio al cliente non è necessario emettere alcun documento fiscale*** (fattura, ricevuta, ecc.). *Risulta tuttavia* ***opportuna l'emissione di un d.d.t. (con causale "omaggio") o documento analogo (buono di consegna), allo scopo di identificare il destinatario e provare l'inerenza della spesa con l'attività aziendale***.

Acquisto di confezioni di beni:

Per l'individuazione del limite di € 50,00, qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, è necessario considerare il costo dell'intera confezione (es. cesto regalo) e non quello dei singoli componenti. Conseguentemente, in relazione all'acquisto di un cesto regalo di costo complessivo superiore a € 50,00, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile.

Da un punto di vista contabile

1. al momento del ricevimento della fattura di *ACQUISTO DI OMAGGI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A € 50,00* (es. € 40,00 + Iva)

Diversi	a	*Debiti vs. Fornitore*		48,80
Omaggi di beni			40,00	
Iva a credito			8,80	

2. al momento del ricevimento della fattura di *ACQUISTO DI OMAGGI DI COSTO UNITARIO SUPERIORE A € 50,00* (es. € 60,00 + Iva 22% = € 73,20; l'IVA indetraibile diventa un costo)

Omaggi di beni	a	*Debiti vs. Fornitore*	73,20	73,20	

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR, rispondenti ai requisiti prescritti dal citato DM 19.11.2008 ***e pagati con strumenti tracciabili***, ***sono deducibili*** come di seguito schematizzato:

- ***integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50;*** *l'importo va considerato al lordo dell'IVA indetraibile; qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, il limite di € 50 va verificato con riferimento al valore della confezione nel suo complesso;*
- *se di valore unitario superiore a € 50 nell'anno di sostenimento, nel limite dell'importo annuo massimo deducibile*, ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A1 e A5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
  - fino a € 10 milioni: 1,5%
  - per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni: 0,6%
  - per la parte eccedente € 50 milioni: 0,4%

  Esempio: Spese di rappresentanza € 10.000; Ricavi € 500.000; il limite massimo deducibile è pari a € 7.500 (= 1,5% x 500.000); quindi € 2.500 (10.000 – 7.500) di spese non sono deducibili (e, non essendovi un meccanismo di riporto in avanti, la spesa eccedente è definitivamente persa).

ATTENZIONE – PAGAMENTO TRACCIABILE*:* dal 2025 (art. 1, comma 81, Legge n. 207/2024) le spese di rappresentanza, compresi gli omaggi, *sono deducibili ai fini Irpef/Ires e Irap solo se pagate con bonifico bancario o postale, carta di debito, di credito o prepagata, assegno bancario o circolare o altri sistemi di pagamento tracciabili*. L'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 15/E del 22/12/2025) ha confermato che la tracciabilità è condizione essenziale per la deduzione: ***un omaggio pagato in contanti è indeducibile***. La regola riguarda le imposte sui redditi e l'Irap; non incide sulla detrazione dell'IVA.

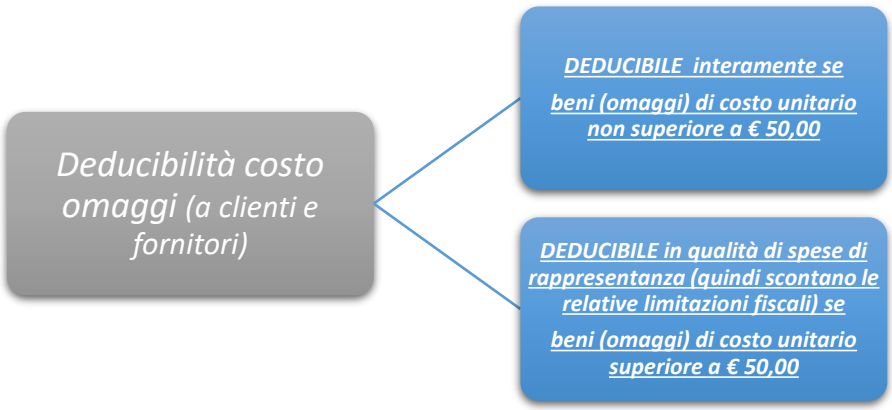

Lavoratori autonomi

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario. Non trova applicazione, a parere dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 34/E del 13/07/2009), la norma sul reddito di impresa (art. 108, comma 2, TUIR) che prevede la deducibilità integrale dei beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00. Anche per i professionisti la deduzione richiede il pagamento con strumenti tracciabili (obbligo confermato dal D.L. n. 84/2025). Ai fini Iva, vale quanto detto sopra per le imprese.

TRATTAMENTO IRAP

Al fine di determinare il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti, *è necessario differenziare a seconda della modalità con la quale è calcolata la base imponibile IRAP*, ossia in base a quanto previsto:

- dall'art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (c.d. metodo di bilancio) per i soggetti IRES (società di capitali) nonché per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale modalità di determinazione della base imponibile; ovvero
- dall'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (c.d. metodo fiscale) per i soggetti IRPEF (ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata).

Da quanto sopra deriva pertanto che:

- nei casi in cui la base imponibile IRAP è determinata ai sensi del citato art. 5 (*valori di bilancio*), poiché le spese in esame rientrano nella voce B.7 (servizi) o B.14 (omaggi di beni) del Conto economico, le stesse risultano interamente *deducibili ai fini IRAP*;

- nei casi in cui la base imponibile IRAP è determinata ai sensi del citato art. 5-bis (*valori fiscali*), le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e conseguentemente le stesse risultano *indeducibili ai fini IRAP*.

In sintesi:

Trattamento Iva degli omaggi natalizi erogati ai Clienti e Fornitori			
Soggetti che erogano omaggi	***Soggetti che ricevono omaggi***	***Importo unitario***	***Iva***
Imprenditori / professionisti	Clienti e Fornitori	beni ≤ € 50	Detraibile
Imprenditori / professionisti	Clienti e Fornitori	beni > € 50 o servizi	Indetraibile

Trattamento Ires/Irpef degli omaggi natalizi erogati ai Clienti e Fornitori			
Soggetti che erogano omaggi	***Soggetti che ricevono omaggi***	***Importo unitario***	***Ires/Irpef (*)***
Imprenditori	Clienti e Fornitori	beni ≤ € 50	Deducibile integralmente
Imprenditori	Clienti e Fornitori	beni > € 50 o servizi	Deducibile nei limiti del DM 19/11/2008 (1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi)
Professionisti	Clienti e Fornitori	indipendentemente dall'importo	Deducibile nel limite dell'1% dei compensi incassati

Trattamento Irap degli omaggi natalizi erogati ai Clienti e Fornitori			
Soggetti che erogano omaggi	***Soggetti che ricevono omaggi***	***Importo unitario***	***Irap (*)***
Società di capitali	Clienti e Fornitori	indipendentemente dall'importo	Deducibile
Ditte individuali e società di persone con il "metodo da bilancio"	Clienti e Fornitori	indipendentemente dall'importo	Deducibile
Ditte individuali e società di persone con il "metodo fiscale"	Clienti e Fornitori	indipendentemente dall'importo	Indeducibile
Professionisti	Clienti e Fornitori	indipendentemente dall'importo	Deducibile nel limite dell'1% dei compensi

(*) A condizione che l'omaggio sia stato pagato con strumenti tracciabili (bonifico, carta di debito/credito/prepagata, assegno).

OMAGGI A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

Nella Circolare n. 34/E del 13/07/2009, confermando nella sostanza quanto già affermato in passato nella RM 16.10.90, n. 666305, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che *quando la cessione/erogazione gratuita di un bene/servizio è a favore dei dipendenti la stessa non può essere considerata spesa di rappresentanza* in quanto priva del requisito di sostenimento per finalità promozionali.

L'IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerare indetraibile *per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, arte o professione* ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dal costo. Conseguentemente, in applicazione del citato art. 2, comma 2, n. 4), la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.

Dal punto di vista contabile

Altri costi per dipendenti (B9C/E)	a	*Debiti vs. Fornitore*		

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti *è deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95, TUIR*, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Analogo trattamento va riservato ai beni destinati ad omaggio dei dipendenti da parte di un lavoratore autonomo.

Ai fini dell'imponibilità in capo al dipendente delle erogazioni liberali in occasione di festività alla generalità o a categorie di dipendenti, si applica l'art. 51, comma 3, TUIR, con le soglie maggiorate previste per gli anni 2025-2027 dall'art. 1, commi 390-391, Legge n. 207/2024 (confermate per il 2026), in base al quale:

- *le erogazioni in denaro concorrono sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (fanno eccezione le somme erogate o rimborsate per utenze domestiche, affitto o interessi del mutuo sulla prima casa, che rientrano nella soglia sotto indicata);*
- *i beni e i servizi (compresi buoni acquisto/voucher) non concorrono alla formazione del reddito se il valore complessivo annuo non supera 1.000 euro, ovvero 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, fermo restando che, in caso di superamento del limite, l'intero ammontare dei fringe benefit erogati è imponibile (non solo la parte eccedente).* Ai fini del computo del limite si considerano tutte le erogazioni in natura riconducibili all'art. 51, comma 3, TUIR, corrisposte dal medesimo datore di lavoro nel periodo d'imposta (compreso l'eventuale benefit per l'auto aziendale). Per fruire della soglia di 2.000 euro il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Ad esempio, un cesto natalizio regalato a un dipendente senza figli, di valore globale pari a 800 euro, è deducibile per il datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito del dipendente; se invece il valore complessivo dei beni ricevuti nell'anno supera 1.000 euro (ad esempio, 1.200 euro), l'importo concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente. La stessa dinamica vale per il limite di 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico. Ai fini della verifica del superamento delle soglie devono essere considerate tutte le erogazioni in natura attribuite nel corso dell'anno dallo stesso datore di lavoro.

***Uno sguardo al 2027**: il disegno di legge di Bilancio 2027 (A.C. 3174-bis), in corso di esame in Parlamento, prevede di estendere la soglia di 2.000 euro anche ai dipendenti di età inferiore a 31 anni, a prescindere dai figli a carico. Inoltre dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026), che rinumera gli articoli del TUIR citati in questa circolare.*

TRATTAMENTO IRAP

Come sopra accennato le spese per gli acquisti di beni da destinare ad omaggio dei dipendenti rientrano nei "costi del personale". Ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, tale categoria di costi non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, anche nei casi in cui detti costi sono contabilizzati in voci diverse dalla B.9. In altre parole, le spese in esame sono *indeducibili ai fini IRAP* indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale,

ecc.). Possono tuttavia risultare deducibili per chi fruisce della deduzione integrale del costo del personale dipendente a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97).

In sintesi:

Trattamento Iva degli omaggi natalizi erogati ai dipendenti			
Soggetti che erogano omaggi	***Soggetti che ricevono omaggi***	***Importo unitario***	***Iva***
Imprenditori / professionisti	Dipendenti	indipendentemente dall'importo	Indetraibile

Trattamento Ires/Irpef degli omaggi natalizi erogati ai dipendenti			
Soggetti che erogano omaggi	***Soggetti che ricevono omaggi***	***Importo unitario***	***Ires/Irpef***
Imprenditori / professionisti	Dipendenti	indipendentemente dall'importo	Deducibile integralmente

Trattamento Irap degli omaggi natalizi erogati ai dipendenti			
Soggetti che erogano omaggi	***Soggetti che ricevono omaggi***	***Importo unitario***	***Irap***
Imprenditori / professionisti	Dipendenti	indipendentemente dall'importo	Indeducibile (**)

(**) Salvo che il datore di lavoro fruisca della deduzione integrale del costo del personale dipendente a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97).

LA CENA DI NATALE

Nella pratica accade spesso che l'impresa organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri.

Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso *si è nell'ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita* sopra analizzato. In merito, nella citata Circolare n. 34/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali *sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all'evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa.*

Da quanto sopra deriva quindi che il costo del banchetto ovvero della ***cena di Natale organizzata dal datore di lavoro per i propri dipendenti*** non può essere considerato spesa di rappresentanza. L'Agenzia non indica come vada qualificata tale spesa.

Si ritiene che la stessa costituisca una ***liberalità a favore dei dipendenti*** e quindi:

- *il costo è deducibile ai fini IRPEF / IRES*:
  - *nel limite del 75% della spesa sostenuta*, così come previsto dal DL n. 112/2008 per le spese di albergo e ristorante;
  - *nel limite del 5‰ dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente* risultante dalla dichiarazione dei redditi fissato dall'art. 100, comma 1, TUIR;
  - *per i professionisti, nel limite del 75% della spesa e comunque del 2% dei compensi percepiti nell'anno (art. 54-septies TUIR);*
- *l'IVA è indetraibile* in considerazione del fatto che la stessa è relativa ad un costo per i dipendenti che, come sopra evidenziato con riferimento agli omaggi, non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa;
- ai fini *IRAP*, trattandosi di un costo per il personale, la spesa è in linea di principio **indeducibile**, salvo la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97). Per i soggetti che applicano il metodo di bilancio e classificano la spesa nella voce B.14, parte della dottrina ne ammette la deduzione: in caso di dubbio è preferibile un approccio prudente.
- *è consigliabile* in ogni caso *pagare il ristorante con strumenti tracciabili* e conservare la fattura con l'indicazione dei partecipanti.

Se la cena/buffet è organizzata (anche) con soggetti terzi rispetto all'impresa (clienti, istituzioni, ecc.) la stessa rientra nelle spese di rappresentanza con la conseguenza che:

- la relativa *IVA è indetraibile*;
- il *costo, nel limite del 75% della spesa sostenuta, è deducibile nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno* ***previsto dal DM 19.11.2008***, ossia in proporzione (massimo 1,5% - 0,6% - 0,4%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (per i professionisti, entro l'1% dei compensi), a condizione che sia pagato con strumenti tracciabili;

- ai fini IRAP il costo è deducibile per chi applica il metodo di bilancio e indeducibile per chi applica il metodo fiscale.



Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito, e si coglie l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

🎧 ***IMP. E' possibile ascoltare, in sintesi, anche una registrazione audio video di questa circolare informativa su: https://youtube.com/shorts/BWYEPx1lveE***

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it